

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RISOLUZIONI

## PARLAMENTO EUROPEO

**Pesca e acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa**

P6\_TA(2008)0382

**Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2008/2014(INI))**

(2009/C 295 E/01)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa <sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2007 intitolata «Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa» (COM(2007)0308),
- visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca <sup>(2)</sup>,
- vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) <sup>(3)</sup> e la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2005 intitolata «Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino» (COM(2005)0504),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 intitolata «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575),
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2006 sulla pesca costiera e i problemi cui sono confrontate le comunità di pescatori che la praticano <sup>(4)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2006 intitolata «Miglioramento della situazione economica dell'industria della pesca» (COM(2006)0103) e la sua risoluzione afferente del 28 settembre 2006 <sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 504.

<sup>(5)</sup> GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 417.

**Martedì 2 settembre 2008**

- vista la comunicazione della Commissione del 19 settembre 2002 intitolata «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea» (COM(2002)0511),
  - visto lo studio per il Parlamento intitolato «Dipendenza delle regioni dalla pesca» <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0286/2008),
- A. considerando che la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) non costituisce unicamente una politica ambientale bensì anche un processo in corso per migliorare le condizioni economiche e sociali delle zone costiere e garantire lo sviluppo sostenibile di tutte le attività esistenti in tali regioni, come la pesca e l'acquacoltura,
- B. considerando che l'attuazione della GIZC è un processo a lungo termine e che si è iniziato soltanto nel 2006 ad applicare la maggior parte delle strategie nazionali approvate nel quadro della suddetta raccomandazione,
- C. considerando che la gestione delle zone costiere è stata sinora condotta in una prospettiva a medio termine ignorando il fatto che tali zone sono complessi ecosistemi naturali che si trasformano con il passare del tempo,
- D. considerando che le decisioni e le misure adottate hanno riguardato un'attività isolata e non hanno affrontato il problema del degrado delle zone costiere nella sua globalità,
- E. considerando che la pianificazione esistente si è sinora concentrata sulla terra e non ha tenuto conto dell'impatto di determinate attività costiere su altre attività esercitate nella stessa regione,
- F. considerando che si auspica che le strategie nazionali di GIZC abbiano un basso costo di attuazione producendo, tuttavia, significativi benefici finanziari,
- G. considerando che non si è avuta un'adeguata partecipazione dei rappresentanti di tutti i settori nella pianificazione e nell'attuazione delle misure per affrontare i problemi delle zone costiere e che, di conseguenza, si pregiudicano gli interessi di determinati settori,
- H. considerando che l'attuazione di politiche di gestione integrata implica una pianificazione, nelle regioni costiere, degli usi popolazionali, turistici, economici e di protezione paesaggistica ed ambientale,
- I. considerando che sinora non era stato possibile coordinare in modo efficace gli organismi della GIZC, se non in casi isolati,
- J. considerando che l'esecuzione di politiche per promuovere la GIZC può esigere, in taluni casi, spese su ampia scala che le comunità locali non sono in grado di sostenere, il che comporta il ricorso a livelli amministrativi più elevati e a ritardi nell'esecuzione,
- K. considerando che, a causa della natura transfrontaliera di numerosi processi costieri, il coordinamento e la cooperazione sono necessari a livello regionale, anche con i paesi terzi,
- L. considerando che la pesca e l'acquacoltura sono due attività costiere per eccellenza che dipendono dalla qualità delle acque costiere,
- M. considerando che l'acquacoltura non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo tecnologico che permetta di sviluppare questa attività intensiva lontano dalle zone costiere,
- N. considerando che si deve tenere conto del ruolo fondamentale e sinora poco riconosciuto svolto dalle donne nelle zone dipendenti dalla pesca,

<sup>(1)</sup> IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.

Martedì 2 settembre 2008

- O. considerando che la pesca costiera rappresenta l'80 % della flotta di pesca della Comunità e contribuisce alla coesione economica e sociale delle comunità costiere e alla preservazione delle loro tradizioni culturali,
- P. considerando che la pesca, benché non costituisca una fonte di inquinamento, subisce l'impatto dell'inquinamento causato da altre attività esercitate nelle zone costiere, il che pregiudica ulteriormente la sua sostenibilità,
- Q. considerando che la pesca e l'acquacoltura rivestono una grande importanza economica e sociale dal momento che sono esercitate soprattutto in regioni costiere con fragili economie, molte delle quali sono svantaggiate e non possono fornire ai propri abitanti opportunità di lavoro alternative,
- R. considerando che l'esistenza di un ambiente marino pulito e sano contribuirà al futuro aumento della produzione ittica migliorando in tal modo le prospettive del settore,
- S. considerando che l'acquacoltura è solidamente basata sul principio dello sviluppo sostenibile e che eventuali ripercussioni ambientali sono controbilanciate dalle norme comunitarie,
- T. considerando che, in un ambiente in cui le risorse ittiche sono in declino e in cui la domanda mondiale di pesci e di crostacei è in aumento, l'acquacoltura in Europa acquista sempre più importanza,
- U. considerando che non tutti gli Stati membri hanno attuato finora la propria pianificazione territoriale conformemente ai principi della GIZC per lo sviluppo equilibrato delle attività esercitate in tali zone,
- V. considerando che esiste una forte concorrenza per lo spazio nelle zone costiere e che gli acquacoltori e i pescatori hanno gli stessi diritti e obblighi dei restanti utilizzatori,
- W. considerando che le regioni ultraperiferiche, quali definite all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE e all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono richiedere la creazione di strategie specifiche integrate in materia di GIZC nonché un adattamento adeguato della GIZC a livello dell'Unione europea;
1. sottolinea l'importanza economica e sociale della pesca e dell'acquacoltura per le regioni costiere e chiede che ricevano aiuto nel quadro della GIZC;
  2. sottolinea la necessità di garantire che i settori della pesca e dell'acquacoltura siano associati e adeguatamente rappresentati in seno ai poli marittimi transnazionali ed esorta la Commissione a stimolare tale processo;
  3. sottolinea che il Fondo europeo per la pesca può contribuire al finanziamento a lungo termine delle misure nel quadro della GIZC, dal momento che appoggia azioni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
  4. sottolinea la necessità di chiarire le competenze degli organismi amministrativi delle zone costiere interessate al fine di poterli coordinare nel modo più efficace;
  5. riconosce le difficoltà di coordinamento tra gli organismi di gestione delle zone costiere e invita la Commissione, nel quadro del controllo dell'attuazione della GIZC, a riesaminare, previa consultazione con gli Stati membri, se sia o meno necessaria la creazione di un organismo di coordinamento;
  6. sottolinea la necessità di associare i rappresentanti del settore della pesca e dell'acquacoltura alle attività relative alla pianificazione e allo sviluppo della GIZC, tenendo presente che la loro partecipazione a strategie di sviluppo sostenibile incrementerà il valore aggiunto della loro produzione, e ricorda che il Fondo europeo per la pesca può appoggiare tali azioni collettive;
  7. riconosce il ruolo importante delle donne nelle zone dipendenti dalla pesca ed invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cooperare per assicurare la promozione e l'integrazione del principio di pari opportunità nelle varie fasi di attuazione del Fondo europeo per la pesca (comprese le fasi di progettazione, attuazione, sorveglianza e valutazione), conformemente a quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

**Martedì 2 settembre 2008**

8. chiede una cooperazione più stretta tra gli organismi competenti a livello regionale, attraverso lo scambio di informazioni sulla situazione delle zone costiere e attraverso l'adozione di misure congiunte atte a migliorare la situazione ambientale dei relativi ecosistemi marini;
9. invita i governi nazionali e regionali delle regioni ultraperiferiche ad elaborare strategie integrate in materia di GIZC per garantire lo sviluppo sostenibile delle regioni costiere;
10. sottolinea l'importanza, nei succitati contesti, di un'adeguata pianificazione dello spazio;
11. ritiene che l'acquacoltura a fini di ripopolamento costituisca uno strumento essenziale per conseguire la conservazione ecologica in alcune zone costiere e che pertanto debba essere promossa, stimolata e sostenuta finanziariamente;
12. sottolinea l'importanza dell'acquacoltura per l'industria alimentare per quanto riguarda lo sviluppo socioeconomico di alcune comunità costiere dell'Unione europea;
13. ritiene che i settori della pesca e dell'acquacoltura debbano essere entrambi integrati in un approccio trasversale riguardante tutte le attività marittime praticate nelle zone costiere al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile conformemente ai nuovi orientamenti in materia di politica marittima;
14. sottolinea la necessità di sviluppare e applicare strategie di adattamento ai rischi che minacciano le zone costiere, compresi i cambiamenti climatici, prendendo pienamente in considerazione l'impatto sulla pesca e sull'acquacoltura;
15. è convinto che si debbano proseguire gli sforzi di raccolta di dati in modo da contribuire allo scambio e all'utilizzazione di informazioni per realizzare studi comparativi, compresi i dati sulla situazione della biodiversità e degli stock ittici;
16. ritiene che si debbano intensificare gli sforzi in materia di ricerca nel settore dell'acquacoltura per introdurre sistemi di coltura basati sulla produzione intensiva a circuito chiuso;
17. propone di accordare priorità, nel quadro della GIZC, ai progetti di acquacoltura che utilizzino energie rinnovabili e rispettino le zone protette da norme ambientali europee;
18. invita la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, a stabilire un chiaro calendario per esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della GIZC nell'Unione europea;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

## **Valutazione del sistema di Dublino**

P6\_TA(2008)0385

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino (2007/2262(INI))**

(2009/C 295 E/02)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo («regolamento di Dublino») <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino («regolamento Eurodac») <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.